

GOLF CLUB FOLGARIA

STATUTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, e del D. Lgs. 36/2021 un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "GOLF CLUB FOLGARIA - Associazione Sportiva Dilettantistica" (l'"Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che potrà eventualmente essere richiesta con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2021.
2. L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2 Scopo

1. Scopo dell'Associazione è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf.
2. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del golf e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati (Soci), mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
3. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo l'Associazione provvede:
 - a. a esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - b. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf ("FIG");
 - c. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
 - d. ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
 - e. a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo, nonché il principio di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive;
 - f. a osservare il principio della gratuità delle cariche sociali;
 - g. al pagamento delle quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale.
 - h. a rispettare le previsioni di cui all'art. 33 comma 6 e 7 del d.lgs. 36/2021 e 16 del d.lgs. 39/2021
4. L'Associazione può altresì svolgere ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle principali, purché nei limiti indicati dalla normativa vigente e secondo criteri e limiti che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400..

5. In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.

Art. 3 – Principi generali

Le Associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, garantiscono, l'osservanza delle norme e consuetudini sportive e dei principi previsti dagli enti sportivi internazionali e nazionali, quali, tra le altre, dagli Statuti del CONI e del CIP, con particolare riguardo agli articoli 29 e 33, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Lo Statuto dell'Associazione, altresì, deve garantire il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, per altro contenuti anche nell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, nonché di lealtà sportiva in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., del CONI e del CIP.

Art. 4 Durata e natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è apolitica.

Art. 5 Sede

L'Associazione ha sede in Folgaria (TN), località Maso Spilzi

Il domicilio degli associati ("Soci") è quello risultante dalla domanda d'iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021, l'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere alla FIG e ad eventuali altri enti affiliati una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota annuale di iscrizione;
- b. da eventuali contributi, lasciti ed erogazioni da parte degli associati (Soci) e/o di terzi;
- c. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento delle attività esercitate dall'Associazione.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l'Associazione stessa è e diverrà proprietaria;
- disponibilità di cassa, crediti, e fondi di riserva accantonati;
- impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;

- macchine, attrezzi, mobili, suppellettili, dotazioni e scorte dell'Associazione.

Art. 8 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È fatto divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 36/2021, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'Associazione a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 Categorie di associati (da ora in poi, sempre "Soci")

1. Condizione indispensabile per essere Socio dell'Associazione, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, è un'irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per irreprerensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

2. L'Associazione deve provvedere al tesseramento di tutti i propri Soci presso la F.I.G., secondo le norme regolamentari federali.

3. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, i Soci possono dividersi nelle seguenti categorie:

a. Soci Onorari;

b. Soci Benemeriti;

c. Soci Ordinari;

d. Soci Juniores;

e. Soci promozionali (senza diritti di elettorato attivo o passivo);

f. Soci liberi (senza diritti di elettorato attivo o passivo).

a. Soci Onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenza o per meriti speciali, sono dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; essi sono esonerati dall'obbligo di pagamento della quota sociale;

b. Soci Benemeriti sono coloro che hanno concorso o concorrono con particolare merito al raggiungimento dello scopo sociale; essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e possono, o meno, essere esonerati dall'obbligo di pagamento della quota sociale;

c. Soci Ordinari sono coloro che, compiuti i 18 (diciotto) anni, sono ammessi a far parte dell'Associazione;

d. Soci Juniores sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni d'età;

e. Soci promozionali sono coloro che, conformemente alla regolamentazione stabilita dal Consiglio Direttivo, vengono tesserati per avviarli al gioco del golf; essi sono ammessi a fruire dei locali e delle pertinenze del Circolo, con diritto di praticare il gioco dopo avere conseguito il riconoscimento di idoneità all'accesso al campo secondo le regole previste dalla Federgolf;

- f. Soci liberi sono coloro che richiedono all'Associazione il tesseramento libero presso la F.I.G., secondo le regole stabilite dalla Federgolf e dal Consiglio Direttivo.
- 4. L'iscrizione a ciascuna categoria comporta per il Socio l'onere di pagamento annuale della relativa quota d'iscrizione e del rimborso del costo di tesseramento alla F.I.G..
- 5. Il numero dei Soci delle varie categorie può essere limitato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Nuovi Soci

- 1. Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
- 2. Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
- 3. Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni dei Soci, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali precedenti penali per gravi reati dolosi, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.
- 4. Il Consiglio Direttivo, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità, provvede a comunicare per iscritto all'aspirante Socio l'ammissione all'Associazione; qualora, invece, emergano cause di inammissibilità all'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare, con obbligo di motivazione, la mancata ammissione all'Associazione.
- 5. I Soci appartenenti alla categoria "Juniores" nell'anno di esercizio durante il quale compiono il 18° (diciottesimo) anno di età divengono Soci Ordinari.

Art. 11 Diritti e doveri dei Soci

- 1. Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.
- 2. I Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di voto nelle Assemblee; il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione; il dovere di contribuire mediante il pagamento della quota annuale alle spese d'esercizio; il dovere di rispettare l'eventuale Regolamento interno.
- 3. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art. 12 Quote annuali di iscrizione all'Associazione

- 1. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale d'iscrizione all'Associazione, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - 2. Dette quote devono essere versate presso la sede dell'Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d'ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo, salvo diversi termini stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione a rateazioni o a benefici concessi ai Soci a fronte dell'anticipato versamento della quota o di parte di essa.
- Il mancato rispetto dei termini può determinare l'obbligo di pagamento delle penali o degli interessi stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art. 13 Recesso e cancellazione del Socio

- 1. L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
- 2. Tutti i Soci assumono, all'atto della loro ammissione, impegno a tempo indeterminato di far parte dell'Associazione.

3. I Soci hanno diritto di recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione con posta elettronica diretta all'Associazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.
4. Il recesso ha efficacia per l'anno successivo.
5. La qualifica di Socio viene meno per i seguenti motivi:
 - a. per recesso del Socio;
 - b. per decesso del Socio;
 - c. per delibera d'espulsione delle Commissioni Disciplinari, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - d. per ritardato pagamento, di almeno tre mesi, dell'intera quota di iscrizione annuale;
 - e. per mancato tesseramento presso la Federazione Italiana Golf.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
7. Per tutti i Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari, il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale comporta il venir meno della qualifica di Socio e pertanto il ripristino della sua iscrizione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10.

Art. 14 Ospiti e Abbonati di secondo campo

1. I Soci possono ospitare nel Circolo i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Regolamento, in relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi.
2. Il Consiglio Direttivo determina le norme in base alle quali persone diverse dai Soci possono accedere al Circolo.
3. In particolare, il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo da richiedere a giocatori tesserati con la F.I.G. presso altri circoli, se del caso distinguendo tra circoli a 9, o a 18 buche, campi pratica e circoli "virtuali", anche con diversificazioni in relazione alle regioni di provenienza, per qualificarli come "Abbonati di secondo campo", e consentire loro l'accesso al campo ed a tutti i servizi, sempre condizionando la loro attività al rispetto dell'ordinamento sportivo e della lealtà sportiva, ed all'osservanza dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive.

Art. 15 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. la Commissione Sportiva;
 - f. le Commissioni Disciplinari di 1[^] e 2[^] Istanza.

Art. 16 Requisiti

1. Possono ricoprire cariche dell'Associazione i Soci in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver compiuto la maggiore età;

- non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi di particolare gravità con riferimento alla vita di una associazione sportiva;
- non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un'irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che ricopra la carica sia legato all'Associazione da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, sarà necessario che la stessa sia svolta a titolo gratuito .

2 È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf.

Art. 17 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'Assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione. In particolare:
 - a. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni Disciplinari di 1[^] e 2[^] istanza;
 - b. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
 - c. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo a finalità sportive come previsto dal successivo art. 40;
 - d. proclama il risultato delle elezioni del Rappresentante degli atleti dilettanti del Circolo, che deve essere un Socio dell'Associazione e che, permanendo tale qualifica, dura in carica tre anni;
 - e. delibera su ogni altra questione e problema che siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di quanto relativo a materie riservate dal presente Statuto agli altri organi dell'Associazione.

Art. 18 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e l'eventuale ratifica del risultato delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un terzo dei Soci.
2. L'Assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione con avviso da affiggere sulla bacheca dell'associazione presso gli impianti sportivi almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, oppure in alternativa da spedirsi a mezzo posta ordinaria, o telefax o posta elettronica (ordinaria) a tutti gli Associati aventi diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; l'avviso deve riportare l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19 Partecipazione all'Assemblea dei Soci

1. Possono intervenire alle Assemblee tutti i Soci che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, in regola con il versamento della quota annuale. I soci juniores che hanno compiuto i 14 anni, devono essere rappresentati, con diritto di voto, da chi esercita la potestà genitoriale nei loro confronti. Il diritto all'elettorato passivo dei soci juniores verrà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. È, viceversa, preclusa la partecipazione a chiunque sia stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.
3. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
4. Ogni Socio può rappresentare i soci juniores sui quali esercita la potestà genitoriale, nonché, se non dipendente del Club, al massimo altri due Soci per delega scritta, e può, quindi, votare in loro vece.
5. A ciascun Socio spetta il diritto di elettorato attivo e, se maggiorenne, passivo.

Art. 20 Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio. Di ogni Assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario.
3. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest'ultima modalità deve essere adottata, inoltre, se richiesta da un quarto dei presenti.

Art. 21 Quorum dell'Assemblea dei Soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario:
 - a. in prima convocazione il voto favorevole di due terzi dei Soci con diritto di voto;
 - b. in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto.
4. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.

Art. 22 Elezioni

1. Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei componenti delle Commissioni Disciplinari di 1[^] e 2[^] Istanza.
2. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Soci, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:
 - verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere, di Revisore dei

Conti e di componenti delle Commissioni Disciplinari di 1[^] e 2[^] Istanza, nel rispetto di quanto citato all'art. 16;

- verificare che i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti abbiano le qualifiche professionali previste dalla legge e non siano parenti od affini di nessuno dei componenti le liste dei candidati al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.

3. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a. le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b. tutte le candidature sono nominative;
- c. le date per il voto sono affisse in bacheca;
- d. tutti i Soci hanno diritto ad un solo voto.
- e. i Soci possono esprimere numero 7 (sette) preferenze per il Consiglio Direttivo, 3 (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti, di 2 (due) per i Revisori supplenti, 3 (tre) per ciascuna delle Commissioni Disciplinari di 1[^] e 2[^] Istanza, oltre a 2 (due) per i Revisori supplenti di ciascuna delle dette Commissioni;
- h. l'urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra i Soci vorranno partecipare.

Art. 23 Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri.
2. Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione da parte dell'Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per tre anni.
3. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, e, ove lo ritenga, il Tesoriere e, sempre ove lo ritenga opportuno, nomina un Segretario, anche non Socio. Qualora uno o più membri vengano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio Direttivo può completarsi con la nomina a Consigliere per cooptazione di altro Socio, tenendo conto in ordine decrescente dei risultati delle precedenti votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio.
4. I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
5. La perdita della qualifica di Socio provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre suoi membri; la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia.
7. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno tre Consiglieri: esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei conti. Possono, inoltre, intervenire, senza diritto di voto, persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente, anche su proposta di un Consigliere.
9. I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.

Art. 24 - Consiglio Direttivo: decadenza

1. Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee, o per il venire meno anche per altre ragioni, della metà più uno dei Consiglieri.
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
3. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, sino alla ricomposizione del numero di componenti del Consiglio Direttivo ed alla nomina da parte di questo del nuovo Presidente, spetteranno al Vice Presidente, a termini dell'art. 29, tutti gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
4. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, vi sarà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione ed alla successiva indizione delle elezioni nei termini indicati nel terzo comma.

Art. 25 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all'Assemblea dei Soci.
2. Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;
 - b. provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;
 - c. stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all'art. 23, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni e provvede alla nomina del Comitato Elettorale;
 - d. delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con la Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;
 - e. determina eventuali iniziative promozionali;
 - f. nomina annualmente i Soci Onorari;
 - g. esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti nuovi Soci per verificare l'assenza di cause di inammissibilità all'Associazione, provvedendo a comunicare per iscritto all'aspirante nuovo Socio l'ammissione o meno all'Associazione stessa;
 - h. provvede alla nomina dei componenti della Commissione Sportiva secondo quanto previsto all'art. 30;
 - i. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla gestione del suo patrimonio, all'amministrazione, curando gli incassi e stabilisce con propria delibera il limite di spesa cui è autorizzato il Presidente senza necessità di nuova specifica autorizzazione del Consiglio;
 - l. provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;

- m. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno di esercizio, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
- n. provvede alla predisposizione delle norme di funzionamento dei servizi della sede dell'associazione nonché dei regolamenti;
- o. deferisce alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza tutti i casi di indisciplina, d'inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento morale, sociale e sportivo dei Soci;
- p. predispone obbligatoriamente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre altrettanto obbligatoriamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- q. ha la prerogativa di considerare ospiti alcune personalità in considerazione del prestigio che dalla loro presenza può derivare al Circolo;
- r. può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri appositamente nominati, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Art. 26 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell'apposito libro dal segretario che interviene alle sedute.

Art. 27 Presidente

- 1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 2. Il Presidente ha il potere ed il dovere di deferire ai Giudici di 1^a Istanza della FIG, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, dei Soci che siano tesserati federali.
- 3. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.

Art. 28 Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.
- 2. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostituitosi secondo quanto previsto all'art. 25, provvede all'elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.

Art. 29 Commissione Sportiva

- 1. L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.
- 2. Essa ha durata identica a quella del consiglio direttivo che l'ha nominata.
- 3. La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Socio designato dal Consiglio Direttivo.
- 4. Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l'intera Commissione decade.

Art. 30 Attività della Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva:

- a. sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario dell'Associazione e per l'uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
- b. provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- e. ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da Soci del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 31 Comitato Handicap e suoi compiti

1. Il Comitato Handicap deve essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di 5 componenti, di cui uno con l'incarico di Presidente ed uno deve essere il segretario sportivo del Circolo, ma non in veste di Presidente.
2. Il Presidente del Comitato Handicap opera come referente verso le Autorità Locali FIG sul territorio incaricate dell'applicazione dell'EGA HS (SSZ - Sezioni Sportive Zonali).
3. In caso di rinuncia, dimissioni e/o sospensione di ogni singolo componente, il Circolo è tenuto a provvedere rapidamente alla sostituzione ed a comunicare immediatamente al CHCR la variazione; il Comitato Handicap si intende sospeso fino al momento in cui il numero dei componenti non sia ritornato al numero minimo previsto al punto 1.
4. Compito essenziale del Comitato Handicap è la verifica e la responsabilità della corretta applicazione nel proprio Circolo di quanto previsto da:
 - normativa EGA Handicap System
 - circolari F.I.G. in materia
 - decisioni e newsletter del CHCR.

Art. 32 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell'Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per tre anni. Si compone di tre membri effettivi che designano tra loro un Presidente, e due supplenti (i primi due che nelle votazioni seguivano in graduatoria l'ultimo Revisore effettivo eletto, o, se con numero maggiore di voti, quelli votati come supplenti).

Nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più membri dell'Organo di Controllo, questi saranno sostituiti dai supplenti i quali nelle votazioni seguivano in graduatoria l'ultimo eletto.

Ove vengano meno nel corso dell'esercizio tutti e tre i membri dell'Organo di Controllo, si ricorrerà a nuove votazioni.

2. I Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e non possono essere parenti o affini entro il quarto grado del Presidente e dei Consiglieri.

Art. 33 Attività del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia.

2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Il Collegio dei Revisori assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinate attività.
4. Il Collegio dei Revisori esprime anche un parere sui criteri adottati dal Consiglio Direttivo per la predisposizione dei bilanci preventivi.
5. Della loro attività i Revisori rendono edotti i Soci, presentando una propria relazione all'Assemblea annuale.

Art. 34 Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza

1. La Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza è composta da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti (i primi due che nelle votazioni seguivano in graduatoria l'ultimo membro effettivo eletto, o, se con numero maggiore di voti, quelli votati come supplenti), tutti eletti dall'Assemblea dei Soci tra soggetti che non rivestano altre cariche dell'Associazione. I membri effettivi designano tra loro un Presidente. Nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più membri della Commissione, questi saranno sostituiti dai supplenti.
2. La Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza si insedia con la proclamazione da parte dell'Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per tre anni.
3. Salvo la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui allo Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Soci o tra Soci e l'Associazione.
4. È inoltre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento dei Soci.
5. Può deliberare le seguenti sanzioni:
 - ammonizione;
 - censura;
 - sospensione temporanea da una o più attività dell'Associazione;
 - espulsione.
6. La Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza ha sede presso la Segreteria dell'Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.
7. La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.
8. Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l'appello.

9. Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono presentare entro venti giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione Disciplinare di 2[^] Istanza. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
11. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Art. 35 Commissione Disciplinare di 2[^] Istanza

1. La Commissione Disciplinare di 2[^] Istanza è composta da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti (i primi due che nelle votazioni seguivano in graduatoria l'ultimo membro effettivo eletto, o, se con numero maggiore di voti, quelli votati come supplenti), tutti eletti dall'Assemblea dei Soci tra soggetti che non rivestano altre cariche dell'Associazione. I membri effettivi designano tra loro un Presidente. Nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più membri della Commissione, questi saranno sostituiti dai supplenti.
2. La Commissione Disciplinare di 2[^] Istanza si insedia con la proclamazione da parte dell'Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per tre anni ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza.
3. Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia – per quanto applicabile – al precedente articolo 35.

Art. 36 Rappresentanza e assistenza

1. Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 35 e 36, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Socio, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione.
2. I Soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Art. 37 Alternatività dei procedimenti

1. Nei procedimenti a carico dei Soci, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte del Socio inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1[^] Istanza.
2. Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative ai Soci, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall'art. 35.

Art. 38 Esercizio finanziario e gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa e finanziaria della Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, deliberato dall'Assemblea nei termini e con le modalità previste dalle norme statutarie e dalla legge, con il rispetto del principio di trasparenza.
3. L'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità previste dalle norme statutarie e dalla legge è competente altresì a deliberare annualmente il bilancio consuntivo della Associazione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e corredata dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, con il rispetto del principio di trasparenza.

Art. 39 Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'Assemblea siano adottate con i quorum previsti.

Art. 40 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto, che in tale ipotesi dispongono di un solo voto.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della Associazione sono necessari almeno i tre quarti dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
5. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi, sempre che la legge non disponga diversamente.

Art. 41 Spese

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.

Art. 42 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della federazione Italiana Golf riguardanti le strutture affiliate o aggregate (Circoli) e le norme del codice civile.